

(N. 2379)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1952

Proroga, fino al 30 giugno 1954, funzionamento Uffici regionali di riscontro, Uffici corrispondenti della Corte dei conti e Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonchè estensione attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-1952.

ONOREVOLI SENATORI. — A causa degli eventi bellici la resa e la revisione dei conti dei funzionari delegati e degli agenti contabili, di cui agli articoli 60 e 74 della legge di contabilità di Stato, furono quasi completamente tralasciate.

Nella necessità di ricondurre alla normalità tali servizi, si ritenne opportuno di non ricorrere nuovamente ad una sanatoria simile a quella concessa dopo la guerra mondiale 1915-1918, ma di reperire i conti e sottoporli all'esame nei modi di legge, adottando, però, una procedura eccezionale per non intralciare il normale funzionamento delle Amministrazioni centrali e delle rispettive ragionerie.

Così, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, convertito nella legge 3 febbraio 1951, n. 311, si disciplinò la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati.

In base a detto provvedimento, la ricostruzione dei conti distrutti e la sistemazione di quelli incompleti vennero affidate ad appositi Comitati presso ciascuna Amministrazione, mentre il reperimento e l'esame dei conti in parola e di quelli arretrati furono demandati, anche a titolo di esperimento, ad appositi Uffici regionali di riscontro ed a corrispondenti Uffici della Corte dei conti.

L'organizzazione decentrata prevista dal cenato provvedimento venne attuata e disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059 e con la legge 15 marzo 1950, n. 119, per gli Uffici del Tesoro, con la legge 2 marzo 1949, n. 171, per i corrispondenti Uffici della Corte dei conti.

Al lume dei risultati conseguiti finora, si può affermare che la soluzione adottata ha pienamente corrisposto agli scopi che l'Amministrazione si era prefissa.

Infatti, detti Uffici hanno reperito e revisionato una gran massa di rendiconti e di conti giudiziali facendo, nel contempo, riaffluire nelle casse dello Stato ingenti somme inerogate ed altre, non trascurabili, per pagamenti indebitamente effettuati o per tributi non versati.

Le difficoltà iniziali, inerenti all'addestramento del personale, al reperimento dei locali e all'arredamento dei medesimi, sono state superate con trascurabile spesa e senza alcun aumento di organico.

L'azione degli Uffici non è valsa solo per reperire e sistemare le contabilità non rese o comunque in sospenso per cause di guerra, ma anche per assicurare la revisione, quasi totale dei conti relativi a tutto l'esercizio 1948-49 e conseguire la tempestività nella loro presentazione, facendo migliorare, nella forma e nella sostanza, la giustificazione delle spese afferenti i più recenti esercizi finanziari.

In tal modo è stata facilitata la resa dei conti consuntivi arretrati ed eliminata completamente la preoccupazione derivante dalla inefficacia di un controllo eseguito con mezzi

inadeguati e tardivamente o addirittura non eseguito per l'aspettativa di una sanatoria.

Attualmente l'organizzazione decentrata istituita con il decreto legislativo n. 1180 è nella sua piena efficienza e, mentre il mantenimento di essa si rende necessario per la eliminazione totale dell'arretrato inerente al periodo bellico, ritengo sia altresì opportuno, dati i notevoli risultati conseguiti, utilizzarla anche per la revisione dei rendiconti e dei conti giudiziali interessanti i più recenti esercizi, già in possesso degli Uffici di riscontro.

Poichè, però ai sensi della legge 15 marzo 1950, n. 119, detti Uffici dovrebbero, con il 30 giugno 1952, cessare la loro attività, è stato predisposto lo schema di disegno di legge che sottopongo al vostro esame, concernente la proroga, al 30 giugno 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di quelli corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del cennato decreto legislativo n. 1180; nonchè la estensione delle attribuzioni deferite agli Uffici regionali di riscontro ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1954.

Parimenti, fino al 30 giugno 1954, sono pro-

rogate le attribuzioni conferite, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-1949.

Art. 2.

Il funzionamento dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, già prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1954.